

Tabella - Lotto 3 RC PATRIMONIALE - allegata al verbale di gara prot. n. x

| | Garanzia |
|----------|--|
| 1 | SEZIONE I – DEFINIZIONI – “TERZI” |
| 2 | SEZIONE I – DEFINIZIONI – “TERZI” |
| 3 | ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO |
| 4 | ART. 2 -ECESSO ANTICIPATO ANNUALE |
| 5 | ART. 2 -ECESSO ANTICIPATO ANNUALE |
| 6 | ARTICOLO 42 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI |

| | |
|----|---|
| 7 | ARTICOLO 42 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI |
| 8 | ART. 43 - MASSIMALE RESPONSABILITA' CIVILE PER SINISTRO |
| 9 | ART. 43 -- MASSIMALE DI RESPONSABILITA' CIVILE IN AGGREGATO ANNUO |
| 10 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 11 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE |
| 12 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI |
| 13 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI |
| 14 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 15 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 16 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO D. LGS. 196/2003 ss.mm.ii. e NORMATIVA PRIVACY |
| 17 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 |
| 18 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 |
| 19 | ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA' DI CUSTODIA TITOLI E BENI |

| | |
|----|------------------|
| 20 | CONTINUOUS COVER |
| | |

| | |
|--|-------|
| xxxx che, debitamente sottoscritta, costituisce parte integrante dello stesso. | Punti |
| Proposta di Variante | |
| <p>Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi.</p> <p>Nuova definizione di Terzi: Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: - il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; - i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'evento dannoso</p> | 3 |
| <p>Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del legale rappresentante inteso come persona fisica nella sua qualità di cittadino/utente, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi.</p> <p>Nuova definizione di Terzi: Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'evento dannoso In alternativa alla variante 1</p> | 5 |
| <p>Inserimento clausola La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni a nche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.</p> | 6 |
| <p>Elevazione del termine per la Società a 120 giorni.</p> <p>Testo nuovo articolo: È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.</p> | 5 |
| <p>Rinuncia da parte della Società di esercitare la facoltà di recesso</p> <p>Testo nuovo articolo: È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. In alternativa alla variante 4</p> | 8 |
| <p>Vertenze Responsabilità Civile Eliminazione delle parole barrate ("fino a quando ne ha interesse"): La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale</p> | 3 |

| | |
|---|---|
| <p>Vertenze responsabilità Civile</p> <p>Eliminazione delle parole barrate (“fino a quando ne ha interesse”) e precisazione dell’operatività anche per i sinistri in franchigia:</p> <p>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato.</p> <p>La Società acconsente di gestire i sinistri anche al di sotto della franchigia contrattuale. In caso di risarcimento inferiore o pari alla franchigia, la Società trasmetterà al Contraente l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare.</p> <p>Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.</p> <p>Fermo il resto</p> <p>In alternativa alla variante 6</p> | 6 |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 1.500.000,00 a € 2.000.000,00. | 5 |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 2.000.000,00 a € 2.500.000,00. | 5 |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00 | 3 |
| Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) | 5 |
| In alternativa alla variante 10 | |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 400.000,00. | 3 |
| Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) | 5 |
| In alternativa alla variante 12 | |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00. | 3 |
| Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) | 5 |
| In alternativa alla variante 14 | |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00. | 5 |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00 | 5 |
| Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) | 8 |
| In alternativa alla variante 17 | |
| Elevazione del massimale civile per sinistro da € 50.000,00 a € 60.000,00. | 3 |

| | |
|---|------------------|
| <p>Inserimento dell'articolo:</p> <p><i>La Società si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'assicurato prima della decorrenza, a condizione che:</i></p> <p><i>a) alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;</i></p> <p><i>b) la polizza di assicurazione che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;</i></p> <p><i>c) l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);</i></p> <p><i>d)) la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla Società delle predette circostanze non fossero intenzionali.</i></p> | <p>4</p> |
| <p>PUNTEGGIO TOTALE</p> | <p>75</p> |

| AIG |
|-----------|
| PUNTEGGIO |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |

| |
|---|
| 0 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 8 |
| 3 |

